

Istituto di Istruzione Secondaria Superiore ''Archimede''

Via Sipione, 147 - 96019 Rosolini (SR)
Tel.0931/502286 - Fax: 0931/850007
e-mail: sris017003@istruzione.it - sris017003@pec.istruzione.it
C.F. 83001030895 - Cod. Mecc. SRIS017003
Codice Univoco Ufficio: UF5C1Y
www.istitutosuperiorearchimede.edu.it

CIRCOLARE n. 406 del 23/06/2022

Agli Studenti e Alle Studentesse delle Classi Quinte Alle Famiglie Al personale docente All'Ufficio Didattica Alle Commissioni per l'esame di Stato Al sito web Alla Bacheca del Registro elettronico Atti Al DSGA

OGGETTO: Comunicazione in merito alla pubblicazione degli esiti per gli Esami di Stato a.s. 2021/22

In ottemperanza alle disposizioni (*O.M 65/2022*) previste per le operazioni degli esami di Stato, si rende noto quanto segue in merito alla pubblicazione degli esiti scolastici per l'a.s. 2021/2022:

- Pubblicazione punteggi prove scritte – O.M. art. 21, co. 3

Il punteggio attribuito a ciascuna prova scritta è pubblicato per tutti i candidati, ivi compresi i candidati con DSA che abbiano sostenuto prove orali sostitutive delle prove scritte in lingua straniera e i candidati con disabilità che abbiano sostenuto gli esami con prove relative al percorso didattico differenziato: tramite affissione di tabelloni presso l'istituzione scolastica sede della sottocommissione; distintamente per ogni classe, solo e unicamente nell'area documentale riservata del registro elettronico, cui accedono gli studenti della classe di riferimento, almeno due giorni prima della data fissata per l'inizio dello svolgimento dei colloqui.

- Calendario dei colloqui – O.M. art. 15, co. 6

Per i <u>candidati interni</u> il calendario dei colloqui viene reso disponibile **nell'area riservata del registro elettronico** cui accedono tutti gli studenti della classe di riferimento; ai candidati esterni viene trasmesso via email.

- Pubblicazione degli esiti finali – O.M. art. 29, co. 1

In relazione agli esiti degli esami di Stato del secondo ciclo di istruzione l'Ordinanza Ministeriale n. 65 del 14/03/2022 Esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2021/2022 l'Articolo 29 (Pubblicazione dei risultati) rubrica quanto segue:

1. L'esito dell'esame, con l'indicazione del punteggio finale conseguito, inclusa la menzione della lode, è pubblicato al termine delle operazioni di cui all'articolo 28 tramite affissione di tabelloni presso l'istituzione scolastica sede della sottocommissione, nonché, distintamente per ogni classe, unicamente nell'area documentale riservata del registro elettronico, cui accedono gli studenti della classe di riferimento, con la sola indicazione della dicitura "Non diplomato" nel caso di mancato superamento dell'esame stesso.

- 2. Il punteggio finale è riportato, a cura della sottocommissione, sulla scheda di ciascun candidato e sui registri d'esame.
- 3. L'esito della parte specifica dell'esame EsaBac ed EsaBac techno, con l'indicazione del punteggio finale conseguito, è pubblicato, per tutti i candidati, nelle modalità di cui al comma 1, con la formula: "Esito EsaBac/EsaBac techno: punti..." in caso di risultato positivo; con la sola indicazione "Esito EsaBac/EsaBac techno: esito negativo" nel caso di mancato superamento dell'esame relativo a detta parte specifica.
- 4. Nel caso degli studenti che conseguono agli esami la votazione di cento/centesimi con l'attribuzione della lode, l'istituzione scolastica provvede, ai sensi dell'art. 7, comma 2, del decreto legislativo 29 dicembre 2007, n. 262, all'acquisizione del consenso dei medesimi ai fini della pubblicazione dei relativi nominativi nell'Albo nazionale delle eccellenze.

- Prove d'esame non equipollenti

Si ricorda che agli **studenti con disabilità** per i quali siano state predisposte dalla sottocommissione, in base alla deliberazione del consiglio di classe, prove d'esame non equipollenti, è rilasciato l'attestato di credito formativo. Il riferimento all'effettuazione delle **prove d'esame non equipollenti** è indicato **solo nell'attestazione** e non nei tabelloni dell'istituto, né nell'area documentale riservata del registro elettronico, cui accedono tutti gli studenti della classe di riferimento.

Anche per i **candidati con certificazione di DSA** che avessero seguito un percorso didattico differenziato o che avessero sostenuto prove differenziate non equipollenti a quelle ordinarie, il riferimento all'effettuazione di tali prove differenziate andrà indicato solo nell'attestazione e non nei tabelloni dell'istituto, né nell'area documentale riservata del registro elettronico, cui accedono gli studenti della classe di riferimento.

<u>La Dirigente Scolastica</u> dott.ssa Maria Teresa Cirmena